



# COMUNE DI FRIGNANO

(Provincia di Caserta)

Spedizione

Data **08 FEB. 2018**

Prot. N° 1915

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 02/02/2018

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 148 del 16.10.2017 convertito in legge n. 172 del 04.12.2017

L'anno il giorno due del mese di febbraio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 31/01/2018 al n. 1539 si è riunito il Consiglio Comunale – adunanza straordinaria d'urgenza, in seduta pubblica, di prima convocazione. Presiede la seduta il Sindaco . Gabriele PIATTO .

Dei Consiglieri Comunali sono rispettivamente presenti ed assenti:

CONSIGLIERI	QUALIFICA	PRESENTE
GABRIELE PIATTO	SINDACO	SI
GIUSEPPE SEGUINO	CONSIGLIERE	SI
MARIKA CONCETTA COMELLA	CONSIGLIERE	SI
VINCENZO MASTROIANNI	CONSIGLIERE	SI
KATIA MAGLIULO	CONSIGLIERE	SI
GIOVANNA ALIDORANTE	CONSIGLIERE	SI
FRANCESCO PAGANO	CONSIGLIERE	SI
GIUSEPPE RURALE	CONSIGLIERE	SI
ALESSANDRO BELLOPEDE	CONSIGLIERE	SI
LUCIO SANTARPIA	CONSIGLIERE	NO
LUCIA MAISTO	CONSIGLIERE	NO
MARCO PETTITO	CONSIGLIERE	NO
COLOMBA DEL CANTO	CONSIGLIERE	NO

Presenti: 9

Assenti: 4

Partecipa il Segretario Comunale dott. Raffaele D'Amato incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

***l'art. 1 comma 11 quater della legge di conversione n. 172/2017 prevede testualmente che – “ Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. )***

- Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 148 del 2017, convertito con legge n. 172 del 2017, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016 dal 01 gennaio 2017 al 30 settembre 2017;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017 è entrata in vigore il 5 dicembre 2017, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 4° febbraio 2018;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

### Considerato che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30.03.2017 .il Comune di Frignano ha già predisposto la definizione agevolata dei carichi tributari ai sensi dell'art. 6 del Decreto legge 193/2016 convertito con modificazione nella legge n. 225/2016;

- la legge di conversione n. 172/2017 ha disciplinato la possibilità di riammettere a “rottamazione” i contribuenti che non hanno piano di rateizzo in corso scaduti e non pagati e i contribuenti che non hanno aderito alla precedente possibilità di rottamazione secondo i commi 4/5/6/7/8/9/10 dell’art. 1 legge di conversione n. 172/2017;
- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un nuovo regolamento, ai sensi del comma 11 quater dell’art. 1 della legge di conversione n. 172/2017;
- la definizione agevolata si conferma un’opportunità sia per il Comune, attesa la semplificazione delle procedure di pagamento offerta al debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni e la necessità per l’Ente di velocizzare i tempi di riscossione delle entrate tributarie “vetuste” e soggette a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

**Ritenuto** di approvare la definizione agevolata *delle sole entrate tributarie* non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni *dal 2000 al 2016* e dal 01 gennaio 2017 al 30 settembre 2017;

**Visto** l’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

**Ritenuto** di approvare l’allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

**Acquisito il parere** favorevole dell’organo di revisione, verbale n... del .../.../2018, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** l’allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Presenti** e votanti n. 9 Consiglieri Comunali;

**Assenti** n.4 Consiglieri Comunali (Santarpia, Petito, Maisto, Del Canto);

**Con voto** unanime e favorevole;

## DELIBERA

- 1 **di approvare** l’allegato Regolamento comunale disciplinante la nuova definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

- 2 **di dare atto** che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
- 3 **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.



# COMUNE DI FRIGNANO

(Provincia di Caserta)

Settore: Finanziaria

Ufficio: Ragioneria

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 del 31/01/2018

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 148 del 16.10.2017 convertito in legge n. 172 del 04.12.2017

***Parere in ordine alla regolarità tecnica:***

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Frignano, 31/01/2018

Il Responsabile del Servizio  
Finanziaria  
Dot.ssa Anna Maria Del Vecchio

***Parere in ordine alla regolarità contabile:***

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Frignano,



Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria Del Vecchio

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE E.F.

### Premesso che:

l'art. 1 comma 11 quater della legge di conversione n. 172/2017 prevede testualmente che – ***“ Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. )***

- Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 148 del 2017, convertito con legge n. 172 del 2017, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016 dal 01 gennaio 2017 al 30 settembre 2017;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017 è entrata in vigore il 5 dicembre 2017, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 4° febbraio 2018;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

### Considerato che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30.03.2017 il Comune di Frignano ha già predisposto la definizione agevolata dei carichi tributari ai sensi dell'art. 6 del Decreto legge 193/2016 convertito con modificazione nella legge n. 225/2016;
- la legge di conversione n. 172/2017 ha disciplinato la possibilità di riammettere a "rottamazione" i contribuenti che non hanno piano di rateizzo in corso scaduti e non pagati e i contribuenti che non hanno aderito alla precedente possibilità di rottamazione secondo i commi 4/5/6/7/8/9/10 dell'art. 1 legge di conversione n. 172/2017;
- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un nuovo regolamento, ai sensi del comma 11 quater dell'art. 1 della legge di conversione n. 172/2017;
- la definizione agevolata si conferma un'opportunità sia per il Comune, attesa la semplificazione delle procedure di pagamento offerta al debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e la necessità per l'Ente di velocizzare i tempi di riscossione delle entrate tributarie "vetuste" e soggette a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

**Ritenuto** di approvare la definizione agevolata *delle sole entrate tributarie* non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni *dal 2000 al 2016* e dal 01 gennaio 2017 al 30 settembre 2017;

**Visto** l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

**Ritenuto** di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

**Acquisito il parere** favorevole dell'organo di revisione, verbale n... del ..../.../2018, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

## **PROPONE DI DELIBERARE**



1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la nuova definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.



# COMUNE di FRIGNANO

- Provincia di Caserta -

## REVISORE UNICO DEI CONTI

Oggetto: Parere Organo di Revisione Proposta di Deliberazione "Rottamazione Bis"

L'anno 2018 il giorno 31 del mese di gennaio il Revisore Unico del Comune di Frignano (CE), dott. Sergio Stellato, prende atto della proposta di deliberazione di Consiglio predisposta dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario relativa alla ipotesi di estensione della "rottamazione dei ruoli all'anno 2017" denominata:

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 148 del 16.10.2017 convertito in legge n. 172 del 04.12.2017"

### L'Organo di Revisione

**Vista** la documentazione consegnata dal Responsabile del Settore Finanziario composta da:

- 1) Bozza di deliberazione di Consiglio ;
- 2) Regolamento per la definizione agevolata dei ruoli;

#### Premesso che

- la legge di conversione n. 172/2017 ha disciplinato la possibilità di riammettere a "rottamazione" i contribuenti che non hanno piano di rateizzo in corso scaduti e non pagati, i contribuenti che non hanno aderito alla precedente possibilità di rottamazione secondo i commi 4/5/6/7/8/9/10 dell'art. 1 legge di conversione n. 172/2017 e, in ultimo, la generalità dei contribuenti per i carichi tributari relativi al periodo dal 01 gennaio 2017 al 30 settembre 2017;
- dato atto che priorità dell'azione amministrativa in tema di tenuta e potenziamento dei saldi di finanza pubblica passa necessariamente attraverso una capillare azione sui tributi pregressi capace di dare certezza ai dati contabili e velocizzare la cassa corrente dell'Ente;
- condividendo l'azione programmata dal Consiglio dell'Ente in tal senso sulla scorta delle analisi dei dati contabili relativi ai residui e dei rilievi formulati in tal senso dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che redige le proposte di deliberazione;

#### ▪ DATO ATTO

che l'adozione della delibera di cui al presente parere deve avvenire entro 60 gg. dalla entrata in vigore della legge di conversione n. 172/2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5.12.2017;

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per l'adozione della Delibera di "**APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 148 del 16.10.2017 convertito in legge n. 172 del 04.12.2017**".

Frignano, li 31 gennaio 2018

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Sergio Stellato

*Sergio Stellato*

# Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Comune di Frignano

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	2
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	2
Articolo 3 – <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	2
Articolo 4 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	3
Articolo 5– <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i> .....	3
Articolo 6- <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i> .....	4
Articolo 7 – <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i> .....	4
Articolo 8 – <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i> .....	4

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi


## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016 e dal 01.01.2017 al 30.09.2017 non oggetto di pregressa istanza i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, apposta istanza entro il 15 maggio 2018 

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 28 febbraio 2019, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo

assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

#### **Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica entro il **30 giugno 2018** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2018;
- b) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2018 ed entro il mese di febbraio 2019;
- c) versamento in rate di pari importo mensili di cui l'ultima scadente entro il mese di febbraio 2019.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica *il tasso d'interesse legale eventualmente maggiorato fino ad un massimo tre punti percentuali*.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2018.

#### **Articolo 6 – *Mancato, insufficiente o tardivo pagamento***

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 7 – *Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore***

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

#### **Articolo 8 – *Procedure cautelative ed esecutive in corso***

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

**DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI  
ALL'ART. 1 DEL D.L. N. 148/2017**

Al Responsabile Ufficio Tributi  
del Comune di Frignano  
)  
protocollo1@pec.comune.frignano.ce.it

Il/la sottoscritto/a ....., nato/a il ..... a ..... (Prov.....)  
(Codice Fiscale: .....) )

- in proprio
- in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della.....  
..... Codice fiscale: .....

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

Comune ..... (prov.....) Via/Piazza..... Cap  
..... telefono: ..... presso (indicare eventuale domiciliatario)  
.....

**OPPURE**

alla casella PEC.....

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che il Comune di Frignano non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

**DICHIARA**

di volersi avvalere della definizione agevolata dei carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 1 del D.L. n. 148/2017 e del pedissequo regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, contenuti nelle seguenti ingiunzioni di pagamento:



N. progressivo	N. ingiunzione	Data ingiunzione
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

#### DICHIARA ALTRESI'

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

- unica soluzione: scadenza rata 31 luglio 2018 (100%) del dovuto;

oppure:

- n. \_\_\_\_\_ rate mensili (massimo sedici rate di cui l'ultima con scadenza 28 febbraio 2019)

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi calcolati al saggio legale.

Il contribuente dà atto che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, **la definizione agevolata non produce effetti ed il Comune di Frignano è autorizzato a procedere al recupero coattivo delle somme originariamente ingiunte, al netto degli importi già versati dal contribuente.**

#### DICHIARA INOLTRE

- che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la presente dichiarazione;

oppure:



- che assume l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la presente dichiarazione

**DICHIARA INFINE**

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

- di essere tutore/titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/ associazione sopra indicata (barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione).

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali conferiti, consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6-ter del D.L. n. 193/2016.

Luogo e data ..... Firma .....

**N.B. Allegare copia del documento di identità**

## DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione, anche tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/la sottoscritto/a ....., nato/a il ..... a ..... (Prov.....)

(Codice Fiscale: .....) )

- in proprio
- in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della.....  
..... Codice fiscale: .....

delego il/la sig./sig.ra ....., nato/a il ..... a ..... (Prov.....)

(Codice Fiscale: .....) )


- a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla dichiarazione di adesione.

Luogo e data ..... Firma del delegante.....

**N.B. Allegare copia del documento di identità del delegante e del delegato**

Il presente verbale viene così sottoscritto.

**Il Sindaco**  
**F.to Gabriele PIATTO**



**Il Segretario Comunale**  
**F.to dott. Raffaele D'Amato**

Prot. n. 1915 il 08 FEB. 2018

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio  
**ATTESTA**

- che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_, come prescritto dal primo comma dell'art. 124 del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000.



**Il Segretario Comunale**  
**F.to dott. Raffaele D'Amato**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

**08 FEB. 2018**




**Il Segretario Comunale**  
**dott. Raffaele D'Amato**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme certificazione del Messo Comunale si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. n° 267/2000, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal \_\_\_\_\_ contrassegnata col n° \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl. senza reclami ed opposizioni.

Frignano, \_\_\_\_\_



**Il Segretario Comunale**  
**F.to dott. Raffaele D'Amato**

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il giorno \_\_\_\_\_.

**Il Segretario Comunale**  
**F.to dott. Raffaele D'Amato**